

CONSIGLIO REGIONALE
PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Regime giuridico degli organi di Governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità"

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Riesame legge regionale : "Regime giuridico degli organi di Governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Indennità, incompatibilità".

Il consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dell'organo di Governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale, nonché coloro che direttamente o per conto d'altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l'ente interessato.

Le cause di incompatibilità previste dalla presente legge integrano quelle stabilite da leggi statali e regionali in materia.

La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel 1° comma del presente articolo.

Art. 2

Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio regionale entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione.

Art. 3

Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione, già previste da leggi statali o regionali, sono fissate dal Consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrato, alla estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 4

La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.

Art. 5

I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dalla assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'ente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nell'organico di governo dell'ente e quindi la decadenza dalla carica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Terricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

